



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 52/2016 DEL 19/04/2016

Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti (disciplinati dall'art. 242, comma 13 bis del D.Lgs. n. 152/2006, D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 febbraio 2015).



RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art. 1, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Legge contenente la "delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti".

La legge in oggetto si propone di delegare ai Comuni le funzioni amministrative, che il D. Lgs n. 152/2006 attribuisce alla Regione, in materia di bonifica dei punti vendita carburanti.

La proposta di legge regionale trova fondamento nel principio di sussidiarietà verticale, il quale prevede che le funzioni amministrative siano svolte dagli enti territoriali più vicini al cittadino e nella necessità di ridurre il carico di procedimenti in materia sul Servizio Bonifica regionale.

Per quanto concerne il primo aspetto, e cioè l'individuazione del Comune quale ente territoriale più vicino al cittadino, non è solo un'affermazione di principio, ma anche di opportunità e di competenza amministrativa, in quanto per l'installazione di nuovi impianti di vendita carburanti, occorre presentare al comune la richiesta di provvedimento unico per la sua costruzione e contestualmente per l'autorizzazione amministrativa alla vendita carburante ai sensi del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche, che si compone di: a) richiesta di autorizzazione petrolifera; b) richiesta di concessione edilizia per opere di nuova costruzione. L'Ufficio comunale a cui viene presentato tutto questo è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Pertanto, in un'ottica di decentramento e di semplificazione amministrativa è opportuno procedere a conferire ai comuni competenti per territorio le attività procedurali volte all'accertamento della potenziale contaminazione e all'eventuale bonifica dell'area, ex art. 242, comma 13 bis del D. Lgs n. 152/2006.

Al Comune compete, inoltre, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, far fronte alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Per cui nel caso in cui i punti vendita carburanti presentino una situazione di potenziale contaminazione della falda oltre che dei terreni, quindi con rischi di propagazione dell'inquinamento in un'area più vasta, il sindaco del comune oltre ad intervenire dal punto di vista sanitario, potrà, con la legge regionale che si propone, intervenire per il ripristino ambientale; in sintesi si attua in questo modo una razionalizzazione delle funzioni amministrative, nonché una maggiore efficacia dell'intervento, in quanto affidato all'ente nel cui territorio insiste l'impianto.

Si stima, in considerazione dei procedimenti avviati presso la regione negli ultimi anni, che gli enti locali delegati dovranno farsi carico di un esiguo numero di procedimenti in quanto circoscritto ai soli punti vendita comunali all'interno dei quali sia rilevato un superamento dei valori di CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione).

Il presente disegno di legge non comporta gli adempimenti di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.

L'ASSESSORE

Dr. Domenico SANTORSOLA



Disegno di legge regionale

Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti (disciplinati dall'art. 242, comma 13 bis del D.Lgs. n. 152/2006, D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 febbraio 2015).

Art. 1 - Bonifica dei punti vendita carburanti.

Art. 2 - Disposizione transitoria.

Art. 3 Adempimenti a conclusione del procedimento.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Art. 1

Bonifica dei punti vendita carburanti.

1. Le funzioni e i compiti amministrativi inerenti i procedimenti di bonifica dei siti adibiti a punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e come regolamentati dal Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, la cui competenza è attribuita alle regioni, sono trasferite ai comuni nel cui territorio ricadono.
2. I documenti tecnico-amministrativi continuano ad essere trasmessi alla Regione al fine di aggiornare l'anagrafe dei siti contaminati.

Art. 2

Disposizione transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione entro trenta giorni provvede a trasmettere a ciascun Comune competente l'elenco dei procedimenti di cui al comma 1.

Art. 3

Adempimenti a conclusione del procedimento.

1. Nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica, o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, sono stabiliti, inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 "i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura



non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi" e calcolata sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle bonifiche.

2. Il Comune, terminato il procedimento e richieste le garanzie finanziarie di cui al precedente comma, trasmette alla Regione copia del provvedimento finale.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESENTE D.D.L. È COMPOSTO
DA 4 (QUATTRO) FACCIATE COMPRESA
LA PRESENTE
BARI, 19/4/2015

L'ALTA PROFESSIONALITÀ
(DOTT. VINCENZO ARBAUD.)
Vincenzo Arbaud

